

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETTENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il Comune di Gargallo, al fine di proteggere gli animali, tutelare l'ambiente e promuovere un corretto rapporto dell'uomo con i cani, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, e regionali, disciplina l'argomento ponendo in essere uno strumento normativo che detta norme finalizzate a tale materia.

Articolo 2

Cura e custodia dei cani

1. Il proprietario del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della detenzione dell'animale, sia quando è sotto la sua custodia, sia quando è smarrito o fuggito e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. I cani possono essere affidati solamente a persone che sono in grado di gestirli correttamente.
4. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti dei cani e che contrasti con le vigenti disposizioni.

Articolo 3

Detenzione dei cani nei pressi delle abitazioni

1. I cani devono essere tenuti e custoditi presso l'abitazione del proprietario o detentore e sulle aree pertinenziali dell'abitazione stessa in modo che non possano accedere autonomamente a strade, sentieri ed aree pubbliche senza che sia presente il padrone.
2. I cani che hanno sviluppato un forte istinto di protezione del proprio territorio (per esempio cani da guardia) devono essere custoditi in modo conforme alle loro caratteristiche ed in modo tale da non poter minacciare, aggredire o nuocere persone, cose, animali o recare danno alcuno ai passanti.
3. E' fatto divieto detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi, come è fatto divieto detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
4. I proprietari devono impedire che nelle ore notturne arrechino disturbo alla quiete pubblica.
5. Chi detiene un cane dovrà far visitare l'animale da veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria ogni eventuale parto, entro il termine di sessanta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.
7. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del microchip. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1°, 2°, 3°, 4°, 5° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 a euro 100.00

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 6°, 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00

Articolo 4

Detenzione dei cani nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone animali, o cose i proprietari e detentori di cani devono adottare le seguenti misure:

- a) Devono utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche, nei centri abitati e fuori dai centri abitati (in libera campagna).
- b) I proprietari ed i detentori dei cani devono portare con sé una museruola adeguata, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
- c) I guinzagli non devono superare la lunghezza di 1,5 m.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per giochi dei bambini, nel cimitero, nei cortili della scuola materna e primaria.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 100,00.

Articolo 5

Raccolta delle deiezioni

1. I proprietari ed i detentori dei cani, qualora gli animali lordino con i loro escrementi aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, come pure aree dentro e fuori dei centri abitati, esclusi zone boschive, devono provvedere mediante idonea attrezzatura all'immediata pulizia del suolo dagli escrementi.
2. I detentori dei cani, qualora si trovino in luoghi aperti al pubblico, devono essere muniti di strumenti idonei, i quali devono essere utilizzati per la pulizia del suolo dagli escrementi.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00.

Articolo 6

Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Articolo 7

Addestramento cani

1. E' vietato l'addestramento dei cani ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i propri comportamenti tipici. I metodi di addestramento dei cani dovranno essere improntati al massimo rispetto dell'animale.
2. E' vietato l'addestramento dei cani che ne esaltino l'aggressività.

Articolo 8

Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine o incroci la cui razza è elencata in apposito elenco si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 27.8.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2004, in particolare: l'obbligo da parte dei proprietari della stipula di una polizza di assicurazione per danni causati dal proprio cane contro terzi.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Articolo 9

Abbandono di cani

E' vietato l'abbandono di cani in qualunque parte del territorio comunale.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000.

Articolo 10

Sanzioni

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 224/11/1981 e del art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.

Per le violazioni alla Legge Regionale 19/07/2004 n° 18, in materia di

identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative come indicato nei combinati disposti.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato con deliberazione consiliare n° 25 del 30/10/2012 ed entra in vigore dalla data di esecutività della suddetta deliberazione.